



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

La battaglia del risarcimento del danno

di **Tommaso Servetto**

Quanto vale il danno derivante da lesioni personali causate da un incidente stradale o da una responsabilità da errore medico?

Se si tratta di lesioni permanenti fino al 9% il valore dell'invalidità è previsto dalla legge sulla base del rapporto tra l'età dell'infortunato ed il grado di invalidità. Ad esempio un 9% di invalidità di una persona di 30 anni è quantificato in € 16.200,00, se questa persona di anni ne ha 60 il suo danno è quantificato in € 13.500,00.

Questo è il primo dato singolare: l'uomo si deprezza col tempo, come le autovetture, però almeno c'è un criterio oggettivo che consente di fare dei calcoli concreti senza dover battere per elemosinare un risarcimento congruo con le compagnie di assicurazione.

Il problema vero nasce quando le lesioni sono superiori al 9% o,

addirittura, vi è la morte.

In questo caso viviamo nel marasma generale poiché, molto spesso, i Tribunali in Italia applicano tariffe diverse e può succedere che una lesione grave del 50-60%, o la morte, abbiano valutazioni grandemente difformi a seconda del Tribunale che decide.

Quindi l'uomo non solo si deprezza col tempo ma il valore cambia secondo il luogo ove ha la sventura di patire il danno fisico.

Meritoriamente il Tribunale di Milano difonde annualmente delle tabelle di valutazione del danno che certamente costituiscono una bussola per orientarsi nell'incertezza generale. Tali tabelle hanno però un difetto: indicano un minimo ed un massimo con una forbice molto elevata. Ad esempio, il coniuge di un deceduto può essere risarcito da un minimo di circa € 168.000,00 ad un

massimo di € 336.000,00.

Questa discrasia comporta rilevanti difficoltà nelle trattative con le Compagnie di Assicurazione perché loro conoscono solo la quota minima e farle discostare da lì è impresa ardua.

Come risolvere il problema? Occorrerebbe, ma se ne parla da anni e non succede mai nulla, che sulla scia delle tabelle delle lesioni minime 1-9%, vi fossero delle tabelle previste dalla legge che quantifichino tutte le percentuali di invalidità, compresa la morte, in maniera tale da poter favorire gli accordi stragiudiziali con le Assicurazioni, senza dover attendere l'esito del processo che, come noto, dura anni.

Ovviamente le tabelle dovranno ispirarsi ai criteri sino ad oggi individuati dai Giudici senza tener conto delle pericolosissime influenze delle potenti Compagnie assicurative che sono rigorose

ANNO XII

N. 3 - SETTEMBRE 2022

■ Penale

■ Guida in stato di ebbrezza	Pag. 2
■ Prescrizione: un rompicapo	Pag. 3
■ Il dissequestro	Pag. 3
■ Sostanze dopanti	Pag. 4

■ Civile

■ Condominio	Pag. 4
■ Pillola abortiva	Pag. 4

nel raccogliere il denaro (i cosiddetti premi), ma molto meno quando bisogna risarcire.

Occorre un sistema tabellare più oggettivo con una forbice meno ampia tra il minimo e il massimo e soprattutto dei criteri tabellari che tengano conto dell'intensità del valore affettivo, come recentemente indicato dal Tribunale di Milano, considerando elementi quali:

- la sopravvivenza degli altri congiunti della vittima deceduta;
- la frequentazione di due soggetti in presenza o anche in modalità telefonica o

internet;

- la condivisione di feste e ricorrenze;
- la condivisione di vacanze, di attività lavorative, di passatempi o sport;
- l'attività di assistenza sanitaria e domestica prestata alla vittima.

In buona sostanza sono necessari criteri di determinazione del danno che tutelino il cittadino di fronte al superpotere delle avvisissime Compagnie di Assicurazione poiché, come mi insegnava il mio nonno: "L'avar a l'è cume l'asu ch'a porta 'l vin e a beiv l'acqua" (L'avarò è come l'asino che porta il vino e beve l'acqua).

Esclusione dei testimoni: questione immediata

di **Flavio Campagna**

Ora o mai più è, in sostanza, il principio stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23191 del 9 giugno 2022, depositata il 14 giugno 2022, in relazione alla deducibilità della nullità dell'ordinanza che revoca l'ammissione di testi per difetto di motivazione in merito alla superfluità.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito la necessità da parte della difesa presente in udienza di dedurre immediatamente tale nullità. Secondo la Corte si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio in quanto integra una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, c.p.p.

La regola prevista nell'art.180 c.p.p. secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo incontra un'eccezione nel caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo: in tale caso la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo, diversamente la nullità è sanata.

Di conseguenza, in caso di ordinanza del Tribunale che revoca i testimoni indicati dalla difesa, in precedenza ammessi, limitandosi a definirli superflui (cosa che non raramente accade), la difesa deve eccepirne la nullità im-

mediatamente dopo la lettura. Il Tribunale, ove non cambi idea sulla superfluità dei testi revocati (difficile anche se non si può escludere), dovrà dichiarare la nullità della propria ordinanza e procedere con nuova ordinanza a motivare le ragioni della ritenuta superfluità.

Rimangono aperte alcune questioni: l'individuazione del momento dell'immediatamente dopo e la possibilità di dedurre la nullità in sede di conclusioni e la compatibilità del principio espresso dalla Corte di Cassazione con quello sancito dal codice di rito secondo cui le censure relative alle ordinanze emesse nel corso del dibattimento devono essere proposte unitamente all'impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.).

Guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente: le novità

di **Alessio Pergola**

**Cass. Pen.,
Sez. IV Penale,
23/5/2022 n. 20041
C. Cost., 30/6/2022,
n. 163/2022**

Come noto, la guida in stato di ebbrezza è una fattispecie prevista e punita dall'art. 186 del d. lgs. 285/1992 (Codice della Strada): il Legislatore ha individuato tre distinti illeciti, connessi al valore dell'accertamento del tasso alcolemico, uno di carattere amministrativo e due di carattere penale.

Infatti, quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5, e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), il responsabile è punito con una mera sanzione amministrativa, cui segue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (art. 186, co. 2, lett. a, CdS).

Diversa è l'ipotesi in cui il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,8 g/l: in tal caso, se questo è inferiore a 1,5 g/l, il trasgressore è sanzionato con la pena dell'ammenda da

800 a 3.200 euro e con l'arresto fino a sei mesi, a cui segue la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno (art. 186, co. 2, lett. b, Cds); diversamente, se il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l, il trasgressore è punito con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e con l'arresto da sei mesi ad un anno, cui segue la sospensione della patente di guida da uno a due anni (art. 186, co. 2, lett. c, Cds).

Si procede con la revoca della patente di guida qualora il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale (art. 186, co. 2 bis, C.d.S.); negli altri casi, le sanzioni indicate sono raddoppiate.

Ciò detto, la Suprema Corte di Cassazione, con la prima delle due sentenze in commento, ha chiarito a chi spetta applicare la sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) in ipotesi di estinzione del reato con-

travvenzionale mediante esito positivo della messa alla prova ex art. 168 ter c.p.

Ebbene, in tale ipotesi, il Giudice penale non è legittimato ad applicare la sanzione amministrativa accessoria, la quale resta di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, co. 3, C.d.S.: questo in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al Giudice penale, in deroga al predetto art. 224, co. 3, C.d.S., la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Sul tema si inserisce l'altra sentenza in commento, recentemente pronunciata dalla Corte Costituzionale, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di

Pace di Forlì, del citato art. 224, co. 3, C.d.S., in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto legislativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida.

Preme sottolineare che la pronuncia riguarda le ipotesi di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) e c), ma non quella di cui al comma 2 bis): in altre parole, si fa riferimento a tutte quelle ipotesi in cui l'imputato abbia avuto accesso all'istituto della messa alla prova per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, al di fuori dell'ipotesi in cui dal fatto sia derivato un incidente.

La Corte - ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale e normativa

in materia - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 224, co. 3, C.d.S. nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

In estrema sintesi, i Giudici hanno ritenuto che lo speciale "microsistema" degli istituti incentivanti di natura "premierale" (riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo sequestrato) operante nel trattamento sanzionatorio del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ove non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve, dunque, includere anche il regime, connotato da una medesima ratio, della messa alla prova per gli imputati adulti.

Illecito e Natura	Sanzione	Sanzione in caso di incidente?	Posso accedere ai lavori di pubblica utilità? Quali sono i benefici premiali? Chi applica la sanzione amministrativa?	Posso accedere alla messa alla prova? Chi applica la sanzione in caso di estinzione reato per esito positivo? Quali sono i benefici?
Art. 186, co. 2, lett. a): guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l. Illecito amministrativo.	Pagamento di una somma di denaro da 543 a 2170 euro. Sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.	Le sanzioni sono raddoppiate. Si procede a fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a terzi.	No, trattandosi di mero illecito amministrativo non verrà instaurato alcun procedimento penale. Sanzione applicata dal Prefetto.	No, trattandosi di mero illecito amministrativo non verrà instaurato alcun procedimento penale.
Art. 186, co. 2, lett. b): guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l. Reato contravvenzionale.	Ammenda da 800 a 3.200 euro. Arresto fino a sei mesi. Sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.	Le sanzioni sono raddoppiate. Si procede a fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a terzi.	Sì, purché non ricorra l'ipotesi dell'incidente stradale. Benefici: estinzione reato, riduzione alla metà della sospensione della patente. Sanzione applicata dal Giudice penale.	Sì, anche in caso di incidente stradale. In caso di estinzione del reato per esito positivo della MAP (senza incidente), la sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Prefetto. Benefici: estinzione reato, riduzione alla metà della sospensione della patente.
Art. 186, co. 2, lett. c): guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Reato contravvenzionale.	Ammenda da 1500 a 6000 euro. Arresto da sei mesi ad un anno. Sospensione della patente di guida da uno a due anni. Confisca del veicolo, salvo che appartenga a terzi.	Le sanzioni sono raddoppiate. La patente di guida non viene sospesa ma viene revocata. Confisca del veicolo, salvo che appartenga a terzi.	Sì, purché non ricorra l'ipotesi dell'incidente stradale. Benefici: estinzione reato, riduzione alla metà della sospensione della patente, revoca confisca veicolo. Sanzione applicata dal Giudice penale.	Sì, anche in caso di incidente stradale. In caso di estinzione del reato per esito positivo della MAP (senza incidente), la sanzione amministrativa è applicata dal Prefetto. Benefici: estinzione reato, riduzione alla metà della sospensione della patente, revoca confisca veicolo.

Prescrizione: un vero rompicapo

di Edda Quatraro Barbero e Sophie Vigna

Come noto, la prescrizione costituisce una causa di estinzione del reato per decorso del tempo prescritto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

Come verrà esposto nel prosieguo, l'istituto in parola è stato oggetto di 4 importanti modifiche normative: la L. 251/2005 ("ex Cirielli"), la L. 103/2017 ("Orlando"), la L. 3/2019 ("Spazzacrotti") ed infine la L. 134/2021 ("Cartabia").

Passando progressivamente in rassegna le norme dedicate all'istituto, vengono in rilievo le seguenti modifiche:

- la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione (art. 158 c.p.), con particolare riguardo al reato continuato. La legge Cirielli, infatti, ha eliminato dal dispositivo della norma il riferimento alla parola "o continuato" nel punto in cui statuiva la decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanente "o continuato" dal giorno in cui è cessata la permanenza "o la continuazione", con conseguente applicazione al reato continuato del termine di decorrenza della prescrizione dal giorno di consumazione del singolo illecito.

- Nel 2019, con la L. Bonafede, il legislatore ha ripristinato la disciplina

anteriore alla Cirielli, reinserendo il riferimento al reato continuato ed alla decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione della continuazione. Per determinare l'inizio della prescrizione, quindi, oggi occorre guardare la data di commissione dell'ultimo reato preso in considerazione;

- la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p., in particolare (co. 2 e co. 3)).

La riforma Orlando ha introdotto l'art. 159 co. 2 c.p., prevedendo - per i fatti commessi dal 3 agosto 2017 - la sospensione del corso della prescrizione dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di I grado alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di II grado alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio, in entrambi i casi per un periodo non superiore ad 1 anno e 6 mesi. La L. Bonafede ha modificato tale comma prevedendo, con riguardo ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020, la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di I grado (di condanna o assoluzione) alla sua esecutività

e del decreto penale di condanna alla sua irrevocabilità. Tale modifica è stata abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2020, dalla L. 134/2021 (Cartabia).

La riforma Cartabia condivide con la riforma Bonafede la scelta di bloccare il decorso della prescrizione alla pronuncia della sentenza di primo grado, che sia di condanna o di assoluzione.

Tuttavia, si discosta dalla disciplina dell'art. 159, c. 2 c.p. introdotta dalla riforma Bonafede, in quanto questa non prevedeva una vera e propria causa di sospensione, posto che ciò avrebbe implicato che il termine ad un certo punto riprendesse a decorrere, ma così non era nel caso dell'art. 159, c. 2 c.p.

Dunque, la riforma Cartabia se da una parte abroga l'art. 159, co. 2 c.p. al fine di ovviare alle critiche menzionate, dall'altra introduce l'art. 161 bis c.p. dal contenuto sostanzialmente analogo, che dispone la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado.

Unico elemento di effettiva discrepanza fra l'art. 159, c. 2 c.p. (abrogato) e l'art. 161 bis c.p. è il regime previsto per il decreto penale di condanna, che, stando alla prima norma, determinava una

sospensione sine die della prescrizione al pari di qualunque altra sentenza, mentre ora non rientra fra le cause di cessazione del corso della prescrizione, bensì fra le cause interruttrive ex art. 160 c.p.

Alla luce di quanto riportato si segnala che in virtù dell'art. 161 bis c.p. una volta emessa sentenza di primo grado (di condanna o di proscioglimento) non troverà più applicazione la disciplina dei termini massimi di prescrizione di cui all'art. 161, c. 2 c.p., poiché il corso della prescrizione è cessato definitivamente. Di conseguenza, potrà essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 161, c. 2 c.p. solo se i termini di prescrizione massimi saranno decorsi prima della pronuncia di primo grado.

A fare da contrappeso a questa previsione l'art. 344 bis c.p.p. prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro 2 anni o di Cassazione entro 1 anno a far data dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della sentenza comporta l'improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini massimi di durata del giudizio d'impugnazione; termini che non casualmente coincidono con quelli stabiliti dalla Legge Pinto

per la ragionevole durata del processo.

Per ciò che riguarda i profili di diritto intertemporale, la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia si pone in perfetta continuità con la riforma Bonafede, atteso che - al pari di quest'ultima - si applica ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 e, alla luce della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, a tutti i fatti commessi prima della sua entrata in vigore ove più favorevole al reo a norma dell'art. 2 c.p. Per i fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 2020 troverà ancora applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizione così come fissata dalla riforma Cirielli, quindi, il termine di prescrizione continuerà a decorrere anche una volta pronunciata la sentenza di primo grado.

Per ciò che attiene, invece, il nuovo istituto della improcedibilità il legislatore ha previsto una particolare disciplina transitoria secondo cui l'art. 344 bis c.p.p. si applica ai soli procedimenti relativi a fatti commessi a far data dal 1° gennaio 2020 che coincide, di fatto, con l'entrata in vigore della riforma Bonafede e, pertanto, con il blocco del corso della prescrizione nel giudizio di impugnazione.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanoli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Quatraro Barbero - Flavio Campagna
Marino Careglio - Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermarco Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Ammesso il dissequestro parziale per pagare le tasse sui profitti illeciti

di Roberto Giordano

**Cass., sez. VI,
11 aprile 2022, n. 13936**

Il nostro codice prevede che il profitto di un'attività illecita debba essere confiscato dallo Stato e, in tal senso, anche prima del giudizio, consente il sequestro preventivo di somme di denaro e beni fino alla concorrenza di quanto ritenuto profitto illecito.

La normativa tributaria, dal canto suo, prevede che gli enti debbano pagare le imposte anche sui profitti (successivamente ritenuti) illeciti, salvo che intervenga un provvedimento di confisca o sequestro nel medesimo periodo di imposta in cui si è consolidato il reddito (illecito).

È sorta, da tempo, pertanto una problematica relativa al caso in cui si venga a creare una divaricazione temporale di periodo di imposta tra la percezione del reddito e l'applicazione della confisca o del sequestro, in quanto, in questo caso, l'ente, pur avendo somme e beni

sequestrati/confiscati, è comunque tenuto a pagare le imposte sul profitto illecito, senza tuttavia poter attingere alle somme vincolate.

Sul punto è intervenuta la sentenza in oggetto indicata che, sulla scorta di una complessa e lunga dissertazione e analisi sulle normative tributarie e cautelari-penali applicabili, ha aperto un varco giurisprudenziale sulla possibilità da parte dell'ente di attingere ai profitti illeciti per pagare le imposte dovute.

In particolare, la Suprema Corte ha spiegato che tale ipotesi sia percorribile, attraverso un dissequestro di una parte dei beni e del denaro vincolato, quando ricorrono specifiche condizioni, ossia quando l'ente non può contare su altre fonti per onorare il debito e l'inadempimento delle imposte dovute pone a rischio l'esistenza stessa dell'ente. Le somme dissestrate devono tuttavia essere vincolate unicamente al pagamento del debito tributario, anche mediante modalità "controllate".

CORTE COSTITUZIONALE

Il commercio di sostanze dopanti: è reato a prescindere dallo scopo

di Paolo Pavarini

Con la sentenza 22.4.2022 n. 105 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1.3 marzo 2018, n. 21, limitatamente alle parole "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

La Terza sezione della Corte di cassazione e il Tribunale di Busto Arsizio avevano sollevato questione di illegittimità costituzionale, in rapporto all'art. 76 Cost., dell'art. 586-bis comma 7 c.p. proprio perché il legislatore delegato, nel dare attuazione al principio della riserva di codice, non si era limitato a trasferire all'interno del codice penale il reato di commercio di sostanze dopanti ex art. 9, co. 7, della legge n. 376/2000 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), ma ne aveva modificato il contenuto prevedendo la punizione dell'agente solo quando la condotta venisse compiuta al fine

di alterare la prestazione agonistica dell'atleta acquirente.

La Consulta, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale concernente i reati di doping ha rilevato che il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" è presente, con la stessa formulazione testuale nei primi due commi, sia dell'art. 586-bis cod. pen. sia dell'art. 9, l. n. 376 del 2000, e dunque solo relativamente alle fattispecie di "procurare ad altri, somministrare, assumere o favorire comunque l'utilizzo" di sostanze dopanti. Solo in tali casi, quindi, il legislatore del 2000 ha richiesto il dolo specifico in quanto "il bene giuridico protetto coniugava la salute, individuale e collettiva, degli atleti con la regolarità delle competizioni agonistiche"; invece, nel caso previsto dal settimo comma (ossia il commercio di sostanze dopanti), il legislatore del 2000 ha previsto il dolo generico, "per la evidente ragione che il commercio di sostanze dopanti persegue normalmente un fine

di lucro", piuttosto che quello di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Il legislatore delegato, dunque, riproducendo nel settimo comma dell'art. 586-bis c.p. la previsione della stessa finalità - e quindi del medesimo dolo specifico - presente nel primo comma, ha sensibilmente ristretto l'area di punibilità del reato di commercio di sostanze dopanti alla sola ipotesi in cui il suo autore persegua il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Tale innovazione, conclude la Consulta, ha alterato significativamente la struttura della fattispecie di reato ed anche il baricentro del bene giuridico protetto è risultato deviato: dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. Tutto ciò in contrasto con l'art. 76 Cost., in ragione del mancato rispetto del criterio di delega che non autorizzava una riduzione della fattispecie di reato nella sua trasposizione nel Codice penale.

Massime di Roberta Castagna

LEGITTIMA LA CD. AUTENTICAZIONE "DIFFERITA" DELLA FIRMA SUL MANDATO DIFENSIVO

Cass. Pen., Sez V, 27/04/2022, n. 16214

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui compito del difensore è certificare l'autenticità della sottoscrizione e non l'apposizione della medesima in sua presenza.

Il Supremo Collegio ha ricordato che l'autenticazione "differita" è una pratica tutt'altro che illecita, allorché il difensore "nell'esercizio del suo potere attestativo sia certo dell'identità del sottoscrittore".

A tal proposito, giova evidenziare che il difensore non è investito di un generale potere certificatorio, bensì, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., l'autenticazione degli atti è limitata ai soli casi previsti della legge e non in relazione a qualunque atto.

Dunque, è bene ricordare che la nomina fiduciaria non necessita dell'autenticazione da parte del difensore, viceversa è richiesta, ai sensi dell'art. 162 co. I, c.p.p., nella dichiarazione di elezione di domicilio.

E ancora, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio con un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In conclusione, gli avvocati, prima di autenticare qualsiasi atto, devono porre attenzione al fatto che l'atto di cui si richiede l'autenticazione sia effettivamente previsto dal Legislatore, altrimenti si espongono ad inutili rischi.

Massime Civile a cura di Chiara Cogno

LA PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO PUO' ESSERE ACQUISTATA DALLE DONNE MINORENNI SENZA RICETTA E SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI

Consiglio di Stato, sentenza 19 aprile 2022, n. 2928

Con la sentenza indicata il Consiglio di Stato, chiarita la legittimità della determina con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) aveva escluso la necessità di prescrizione medica per l'acquisto del farmaco conosciuto come "la pillola dei cinque giorni dopo", ha specificato che la stessa deve applicarsi anche nei confronti dell'acquirente donna minorenne.

Il Giudice amministrativo ha infatti rilevato che il farmaco Elle One nulla ha a che vedere con i farmaci alla cui assunzione consegue l'interruzione volontaria della gravidanza poiché il citato farmaco agisce prima dell'impianto dell'embrione inibendo il processo ovulatorio.

Poiché tale farmaco rientra quindi nella categoria dei cosiddetti farmaci da banco non necessita di prescrizione medica essendo bastevole il foglio illustrativo di accompagnamento e, al pari di tutti i farmaci rientranti in tale categoria, né l'acquisto né l'assunzione da parte di minori devono essere autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Rilevano infatti, a tal fine, i Giudici di legittimità che la protezione del diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all'autodeterminazione della persona sarebbe oltremodo "esposto al concreto rischio di

frustrazione nel caso in cui si pretendesse, limitatamente al caso in esame, che attiene alla libertà sessuale e più in generale, alla sfera privata - la necessità del consenso dei genitori e dei tutori".

Poiché inoltre il consenso informato è previsto nel nostro ordinamento per alcuni esami diagnostici e per gli interventi chirurgici e per trattamenti in regime ospedaliero ma non per l'assunzione dei farmaci da banco, neppure sotto tale profilo può essere richiesta la manifestazione di consenso da parte dell'acquirente in generale e, se minorenne, dei genitori e/o del tutore.

È NULLA LA DELIBERA CONDOMINIALE RELATIVA ALLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE SE NON VIENE INDICATO IL COMPENSO

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile-2, ordinanza 12927/2022

Con il provvedimento indicato la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la delibera sulla nomina dell'Amministratore di condominio, anche se assunta all'unanimità, è nulla se non viene specificato il compenso spettantegli.

Sul punto i Giudici di legittimità hanno chiarito che, affinché sia valido il contratto di amministrazione condominiale, è necessario accertare l'esistenza di un documento, approvato dall'assemblea dei condomini, che indichi anche per mezzo di un richiamo ad un preventivo espressamente menzionato come parte integrante del contenuto

del medesimo, l'analitica determinazione del corrispettivo spettante all'amministratore.

Tale requisito non sussiste qualora l'assemblea si limiti ad approvare il rendiconto non potendosi la determinazione del compenso ritenersi implicita.

IL MINORENNE VIOLA IL CODICE DELLA STRADA? MULTA AI GENITORI

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 17/6/2022 n. 19619

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte affronta il caso della violazione del codice della strada da parte di un soggetto minorenne nei confronti del quale gli accertatori avevano elevato il verbale indicandolo come trasgressore.

I Giudici di legittimità specificano che l'indicata procedura non è corretta perché, allorché il soggetto trasgressore non ha compiuto 18 anni, della violazione risponde colui che era tenuto alla sorveglianza salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Sulla base di tale principio la Suprema Corte precisa che gli accertatori devono procedere alla redazione immediata del verbale di accertamento e redigere apposito verbale di contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minorenne, dando espressamente atto del rapporto intercorrente con l'infradiciottenne e sulla base del quale gli stessi erano tenuti alla sorveglianza al momento dell'accadimento e la specifica attribuzione a questi della responsabilità per l'illecito amministrativo.